CAMERA DEI DEPUTATI N. **4341**-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 30 settembre 1999

(Relatore: **SIMEONE**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 novembre 1997 (v. stampato Senato n. 1920)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ZECCHINO, CIRAMI, SENESE, FOLLIERI, MELONI, RUSSO

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 novembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il progetto di legge in esame riguarda il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione antimafia.

1. *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

Il progetto di legge è diretto principalmente ad estendere al procuratore nazionale antimafia ed ai procuratori distrettuali antimafia una serie di poteri di iniziativa procedurale in ordine a procedimenti previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, include il procuratore nazionale antimafia tra i soggetti legittimati a proporre la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso.

Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* e le altre disposizioni della legge citata che disciplinano il sequestro e la confisca dei beni dell'indiziato, non prevedono anche in relazione a queste procedure l'iniziativa del procuratore nazionale antimafia accanto a quella che spetta al procuratore della Repubblica e al questore.

In relazione a tale esclusione, si ricordava nella relazione introduttiva del disegno di legge al Senato, che la direzione nazionale antimafia, nel suo ruolo di osservatorio centralizzato nel quale affluiscono le informazioni, le notizie e i dati attinenti alle articolazioni della suddetta criminalità, si presenta come l'organismo più idoneo per l'individuazione della dislocazione dei patrimoni illeciti sparsi sull'intero territorio nazionale e all'estero; inoltre, avendo l'articolo 2 della legge n. 575 del 1965 già attribuito al procuratore nazionale antimafia la titolarità dell'azione di prevenzione, la limitazione della stessa all'aspetto personale, con esclusione di quello patrimoniale, non trova giustificazione.

Appare, quindi, opportuno modificare gli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 2-*bis* della legge n. 575 del 1965, conferisce al procuratore nazionale antimafia ed al procuratore distrettuale antimafia (oltre che al procuratore della Repubblica ed al questore territorialmente competenti, e, per quanto attiene al punto 4, al giudice procedente) il potere di procedere ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indiziati; di richiedere al presidente del tribunale competente il sequestro anticipato dei beni prima che sia fissata l'udienza per l'applicazione della misura di prevenzione; di richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, agli enti creditizi nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti; di autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.

L'articolo 2 modifica il disposto dell'articolo 2-*ter* della legge n. 575 del 1965 disciplinante lo svolgimento, da parte del tribunale, di ulteriori indagini oltre a quelle compiute a norma dell'articolo 2-*bis* della stessa legge. In particolare, viene esteso al procuratore nazionale antimafia ed al procuratore distrettuale antimafia il potere di richiedere al presidente del tribunale il decreto di sequestro, già riconosciuto al procuratore della Repubblica, al questore e agli altri organi incaricati di svolgere ulteriori indagini.

Viene inoltre precisato, all'articolo 3, che l'amministratore dei beni sequestrati è

tenuto a prestare la propria opera e può essere esonerato soltanto qualora sussistano motivi che rendano impossibile la sua azione. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle competenze dell'amministratore, l'articolo 4 modifica parzialmente l'articolo 2-*octies* della legge richiamata, nel senso di prevedere che nel decreto motivato del tribunale si faccia riferimento, oltre che al valore commerciale del patrimonio amministrato, all'opera prestata, ai risultati ottenuti ed alla sollecitudine con la quale vennero condotte le operazioni di amministrazione, anche alle tariffe professionali, ridotte alla metà. Nel caso in cui le tariffe prevedano un minimo ed un massimo, la riduzione alla metà viene applicata sulla base del valore medio tra i due estremi.

Il disposto dell'articolo 5 ricomprende il procuratore nazionale antimafia ed il procuratore distrettuale antimafia tra i soggetti legittimati a richiedere al tribunale la rinnovazione della cauzione disposta contestualmente con l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge n. 575 del 1965. Conseguentemente, con l'articolo 6 viene modificato l'articolo 3-*ter* della legge medesima, nel senso di prevedere che i provvedimenti relativi alla confisca dei beni sequestrati e della cauzione, alla revoca del sequestro, alla restituzione della cauzione, alla liberazione delle garanzie ed all'esecuzione dei beni costituiti in garanzia siano comunicati senza indugio oltre che al procuratore generale presso la corte d'appello, al procuratore della Repubblica ed agli interessati, anche al procuratore nazionale antimafia ed al procuratore distrettuale antimafia.

L'articolo 7, in coerenza con gli altri interventi modificativi contenuti nella proposta di legge, attribuisce al procuratore nazionale antimafia ed al procuratore distrettuale antimafia il potere di richiedere al tribunale l'avvio di ulteriori indagini e verifiche patrimoniali su attività economiche ed imprenditoriali sottoposte alle condizioni di intimidazione e di assoggettamento previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, costituendo altresì in capo a chi abbia la proprietà o la disponibilità di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito, di giustificarne la provenienza. Anche l'iniziativa in materia di sequestro dei beni utilizzabili per le attività prima richiamate è parimenti riconosciuta al procuratore nazionale antimafia ed al procuratore distrettuale antimafia.

2. *Istruttoria legislativa svolta e testo della Commissione.*

La Commissione ha inteso mantenere il testo trasmesso dal Senato, senza modifiche. Non ha inteso altresì dare seguito al parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali, diretto a sopprimere ogni riferimento al procuratore nazionale antimafia. Nella sostanza tale parere avrebbe annullato la portata innovativa del provvedimento. Emergono quindi due sensibilità diverse in riferimento al progetto in esame. Da un lato, vi è l'esigenza di mantenere in capo alle forze dell'ordine impegnate sul territorio il potere di attivazione del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali; dall'altro, appare opportuno attribuire al procuratore nazionale tale potere, per completare in maniera simmetrica quanto già previsto per le misure non patrimoniali. Tuttavia non ci si può nascondere che dovrà essere valutata con attenzione la concentrazione di siffatti poteri in capo ad un unico soggetto, competente per l'intero territorio nazionale.

La Commissione non ha ritenuto di modificare il testo trasmesso dal Senato, pur nella convinzione che il contenuto del parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali avrebbe imposto alla Commissione Giustizia tempi assolutamente più ampi, per verificare la fondatezza dei rilievi critici in esso contenuti.

I dubbi sotto il profilo della costituzionalità del provvedimento, così come trasmesso dal Senato, hanno tormentato la Commissione. Ci accompagna la speranza che il dibattito in Assemblea non si esaurisca in tempi troppo serrati, al fine di poter approfondire efficacemente le questioni che sono state sollevate dalla Commissione Affari costituzionali.

Alberto SIMEONE, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

esaminata la proposta di legge n. 4341;

rilevato che le modifiche ulteriori da apportare all'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, non possono contemplare anche la figura del « procuratore nazionale antimafia » quale soggetto attivo titolare di indagini nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali, in considerazione della sua competenza in tutto il territorio nazionale con utilizzo di ogni corpo di polizia e della strutturazione gerarchica dell'ufficio del pubblico ministero che si verrebbe a configurare, con conseguente chiara violazione dell'articolo 25 e dell'articolo 107 della Costituzione;

rilevato che, invece, al procuratore nazionale antimafia possono essere opportunamente attribuite, nel settore in questione, funzioni di coordinamento e di impulso in armonia con le attuali previsioni normative e con i princìpi costituzionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) siano espunti tutti i riferimenti al procuratore nazionale antimafia contenuti negli articoli della proposta di legge;

e con la seguente osservazione:

1) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare l'effettiva conformità della previsione secondo cui l'amministratore ha l'obbligo di prestare la propria opera rispetto all'articolo 41, primo comma, della Costituzione, il quale – nel garantire la libertà di iniziativa economica privata – potrebbe risultare leso in relazione a quelle figure professionali (come gli avvocati e i dottori commercialisti) per le quali l'obbligo di esercitare le funzioni di amministratore potrebbe tradursi nell'impossibilità di proseguire le rispettive attività e nella conseguente insorgenza di un danno economico.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. All'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:	*Identico.*
a) al comma 1, le parole: «Il procuratore della Repubblica o il questore » sono sostituite dalle seguenti: « Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore »;	
b) al comma 4, le parole: « il procuratore della Repubblica o il questore » sono sostituite dalle seguenti: « il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore »;	
c) al comma 6:	
1) al primo periodo, le parole: « Il procuratore della Repubblica e il questore » sono sostituite dalle seguenti: « Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore »;	
2) al secondo periodo, le parole: « Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente » sono sostituite dalle seguenti: « Previa autorizzazione del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del giudice procedente ».	
ART. 2.	ART. 2.
1. All'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:	*Identico.*
a) al secondo periodo del secondo comma, le parole: « A richiesta del procu-	

ratore della Repubblica, del questore » sono sostituite dalle seguenti: « A richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica, del questore »;

b) al sesto comma, le parole: « su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore » sono sostituite dalle seguenti: « su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del questore »;

c) al settimo comma, le parole: « su proposta del procuratore della Repubblica o del questore » sono sostituite dalle seguenti: « su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del questore ».

ART. 3.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « L'amministratore nominato ha l'obbligo di prestare la propria opera e può essere esonerato solo in presenza di gravi motivi che ne rendano impossibile la prestazione ».

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

1. Al comma 4 dell'articolo 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: « tariffe professionali » sono inserite le seguenti: « , ridotte alla metà, »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se le tariffe professionali prevedono un minimo ed un massimo, la riduzione alla metà è applicata sulla base del valore medio tra i due estremi ».

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

1. Al settimo comma dell'articolo 3-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e suc-

ART. 5.

Identico.

cessive modificazioni, le parole: « su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore » sono sostituite dalle seguenti: « su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del questore ».

ART. 6.

1. Al primo comma dell'articolo 3-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, le parole: « al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati » sono sostituite dalle seguenti: « al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore nazionale antimafia, al procuratore distrettuale antimafia, al procuratore della Repubblica e agli interessati ».

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

1. All'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il procuratore della Repubblica o il questore » sono sostituite dalle seguenti: « il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore »;

b) al comma 5, le parole: « il procuratore della Repubblica o il questore » sono sostituite dalle seguenti: « il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore ».

ART. 7.

Identico.

DDL13-4341A
Lire 500